



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 16/Gela del 07 MAR, 2013

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali. Approvazione.

VISTA

- La Legge Regionale n. 8/2012;
- La Circolare Assessoriale del 28.03.2012, prot. n. 1576, pubblicata nella GURS, parte prima, n. 16, del 20 aprile 2012 che ha emanato i primi indirizzi interpretativi ed applicativi della legge reg. n. 8/2012

PREMESSO che:

- lo scrivente, insediatosi in data 11 gennaio 2013 a seguito di nomina avvenuta con D.P.R.S. n. 2 del 11.01.2013, è anche Amministratore dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a Contabilità Separate IRSAP – ai sensi dell'art. 19, c. 8°, della citata Legge;

RITENUTO che, in esito ad una verifica sia normativa che giurisprudenziale, l'affidamento degli incarichi legali per il patrocinio dell'Ente nei giudizi esula dall'approvazione del Codice dei Contratti(d.lgs. n.163/06);

RILEVATO, infatti, che recente e condivisibile giurisprudenza ha affermato che "il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche ai sensi di cui all'art.27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. ...Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati dal codice dei contratti pubblici" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. , 11-05-2012, n. 2730);

RITENUTO, tuttavia, che al fine di garantire la massima imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione in merito alla scelta del professionista per la necessaria esigenza di difesa dell'Ente, si ritiene opportuna l'adozione di un regolamento per l'affidamento di detti incarichi.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela**

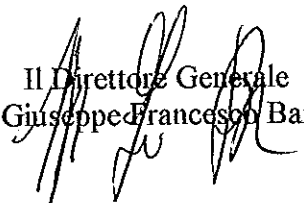
RITENUTO che è preminente interesse pubblico definire tutte le azioni necessarie per una efficiente gestione delle singole Gestioni a Contabilità Separata dei Consorzi ASI in liquidazione;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- A) Approvare l'allegato regolamento per l'affidamento di incarichi legali, composto di n. 12 articoli e di n. 6 pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- B) Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio e sul portale Web e di inviare l'avviso agli Ordini Professionali presso i Tribunali e le Corti d'Appello della Sicilia, al fine di assicurare la massima diffusione dell'istituzione dell'Albo di cui al precitato regolamento.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Francesco Barbera)





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1

Finalità ed oggetto

Il presente regolamento disciplina il conferimento di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, istituito ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8, ad avvocati esterni all'Ente.

Il presente Regolamento è volto a garantire uniformità alle procedure adottate per il conferimento dei suddetti incarichi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

Art. 2

Albo degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale) la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Affari giuridici e Legali o in sua assenza al Direttore Generale dell'Ente.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'iscrizione all'Albo Professionale, indicandone i relativi estremi, nonché l'inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- c) Dichiarazione di avvenuta conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- d) Dichiarazione, con indicazione dei dati, di titolarità di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate I.R.S.A.P. relative ai soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Gela, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- f) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione delle suddette sanzioni;



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

- g) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero del codice fiscale e della partita IVA;
- h) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal rappresentante dello Studio associato.

L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali o in sua assenza dal Direttore Generale. I professionisti e gli studi professionali iscritti all'albo potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro curricula.

L'iscrizione è soggetta a revisione annuale, previo esame delle domande presentate, e comunque in occasione di ogni affidamento di incarico.

Il Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali o in sua assenza il Direttore Generale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità appositamente previste, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

I professionisti sono inseriti in un unico elenco utilizzabile dall'I.R.S.A.P. e dalle Gestioni separate I.R.S.A.P. dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola. Detto elenco e i suoi aggiornamenti sono approvati con determinazione del Direttore Generale.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

Possono essere iscritti all'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico per la promozione o la resistenza alla lite, il legale rappresentante, in persona del Presidente per l'I.R.S.A.P. e del Direttore Generale per le gestioni separate dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola, individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate I.R.S.A.P. dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate I.R.S.A.P. dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per terzi pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito in precedenza dall'I.R.S.A.P. ovvero da uno dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'I.R.S.A.P. ovvero con uno dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 Convenzione

L'affidamento dell'incarico deve essere regolato da un'apposita convenzione stipulata con il professionista.

La convenzione deve contenere:

- a) la descrizione dell'incarico;
- b) una clausola risolutiva che vieti al professionista incaricato di assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della convenzione;
- c) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del presente regolamento, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) l'obbligo per il professionista di aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente;
- e) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento;
- f) il valore della controversia; in caso di controversie dal valore indeterminato, la fissazione espressa di un valore di riferimento di norma da ricomprendersi, salvo specifiche ipotesi di cui occorre dare motivazione, nello scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140;

- g) ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la determinazione del compenso come di seguito specificato:
1. applicazione della riduzione massima al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27" in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
 2. applicazione della riduzione pari al quarantacinque per cento al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27" in caso di esito parzialmente favorevole della lite;
 3. applicazione della riduzione pari al quaranta per cento al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27" in caso di esito totalmente favorevole della lite;
- h) la precisazione che in caso di vittoria nel giudizio è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente;
- i) l'indicazione delle spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) presuntivamente da sostenere;
- j) l'acconto da corrispondere al professionista di norma corrispondente all'importo pari alle suddette spese di giustizia nonché alle voci "fase di studio" e "fase introduttiva" previsti per il corrispondente scaglione dal citato Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140.

Nel caso in cui il valore della controversia ecceda l'importo di euro 1.500.000, in applicazione dell'art. 11, comma 9, del citato D.M. 20 luglio 2012 n. 140, il compenso dovrà essere espressamente pattuito prima del conferimento dell'incarico. In ogni caso lo stesso non può essere superiore ai valori medi di liquidazione, aumentati sino al massimo, dello scaglione da euro 500.0001 a euro 1.500.000 di cui al citato D.M. n. 140/2012.

In relazione ad incarichi professionali particolarmente complessi nonché di rilevante e significativa importanza per l'Ente, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione e pattuizione con il professionista nonché di specifica ed analitica motivazione sul punto, è possibile derogare ai criteri individuati al precedente comma 2, lett. g), comunque entro i limiti di cui al citato Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Art. 6 Liquidazioni

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio in relazione alle fasi di attività effettivamente svolte, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) della fattura redatta secondo quanto precedentemente pattuito.

Nei limiti pattuiti non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 7 Registro degli incarichi

Il responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali ovvero, in assenza di detto Ufficio, il Direttore Generale, provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) albo di iscrizione professionale;
- c) oggetto del giudizio;
- d) estremi dell'atto di affidamento;
- e) importo del compenso pattuito e importo effettivo liquidato al professionista nel corso della controversia instaurata.

Art. 8 Cancellazione dall'elenco

Il responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali o in sua assenza il Direttore Generale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, previa contestazione esplicita;
- d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Albo, l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola attuano le più opportune forme di pubblicità tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio e sul portale Web ed inoltre l'avviso verrà inviato agli Ordini Professionali presso i Tribunali e le Corti d'Appello della Sicilia, al fine di assicurarne la massima diffusione.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Con l'avviso di cui sopra non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati potranno essere utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

Art. 10

Disposizioni organizzative

Gli uffici dell'I.R.S.A.P. e delle Gestioni separate dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola sono tenuti a fornire all'Area Legale, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto il responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali segnalerà l'inadempienza al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art. 11

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 i dati personali dei professionisti incaricati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi e saranno raccolti presso l'area legale dell'I.R.S.A.P..

Ai professionisti interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.